



Tempi di pagamento, migliorano le performance della pubblica amministrazione

## Confartigianato propone la compensazione debiti-crediti

L'Italia si conferma il paese dell'Unione Europea in cui è maggiore il peso dei debiti della Pubblica Amministrazione verso le imprese per beni e servizi. Pur evidenziando la diminuzione dei debiti commerciali che, secondo le ultime valutazioni della Banca d'Italia, sono scesi al 3% del PIL (era il 3,2% nel 2017) pari a circa 53 miliardi di euro, le imprese italiane continuano a subirne il peso. Va ricordato che, la metà del totale del debito commerciale della pubblica amministrazione, è legata al ritardo nei pagamenti rispetto alle scadenze contrattualmente previste. Nonostante il miglioramento, il debito, pari al 2,9% del PIL, rimane pressoché doppio rispetto alla media dell'UE, pari all'1,5% e superiore a quello di Croazia (2,8%), Finlandia (2,1%), Portogallo e Danimarca (2%). La soluzione proposta da Confartigianato al problema dell'eccessivo stock di debito commerciale da parte della pubblica amministrazione è la compensazione secca, diretta e universale dei debiti verso le imprese e i debiti fiscali e contributivi delle imprese.

In un anno, i versamenti allo Stato dalle imprese fornitrici utilizzabili per la compensazione ammontano a 28,4 miliardi di euro, importo che rappresenta oltre la metà (53,5%) dei 53 miliardi di euro di debiti delle amministrazioni e il loro utilizzo consentirebbe di azzerare il gap relativo al rapporto tra debito commerciale e PIL esistente tra Italia e Unione europea. Assieme alla riduzione dello stock dei debiti commerciali, scendono anche i tempi medi effettivi di pagamento. Come è noto, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni, a eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali il termine massimo è di 60 giorni. L'analisi degli ultimi dati pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, su 7.677

amministrazioni comunali, evidenzia per il quarto trimestre 2018 un tempo medio di pagamento di 35 giorni, che scendono a 33 nella nostra provincia. I Comuni che pagano entro il limite imposto dalla normativa rappresentano meno della metà (47,6%, pari a 3.656 Comuni) del totale e gestiscono circa un terzo (34,7%) dell'importo complessivo pagato nel trimestre; quelli che pagano oltre il limite sono la maggioranza (52,4%). Nel dettaglio, 3.041 Comuni presentano tempi medi di pagamento tra 31 e 60 giorni – il 39,6% dei Comuni e gestiscono il 59% dei pagamenti – mentre 980 Comuni pagano oltre i 60 giorni, rappresentando il 12,8% del totale e gestendo il restante 6,3% dell'importo onorato. La quota di Comuni che pagano sopra i 60 giorni sale al 20,1% nel Mezzogiorno a fronte del 9,3% del Centro-Nord e si riferisce all'11,8% dei pagamenti, più del doppio della quota del Centro-Nord (4,6%).

### ●●● IN QUESTO NUMERO:

- Consulenza Fiscale:** *Ecobonus e sismabonus, la trasmissione dei corrispettivi* da pag. 2
- Consulenza del Lavoro:** *Rateazione debiti, chiarimenti* da pag. 5
- Affari Generali:** *Cosa cambia per i manutentori del verde* da pag. 6
- Inapa:** *l'integrazione dell'assicurazione per i lavoratori domestici* da pag. 7
- Credito:** *il bando innovazione* da pag. 9
- Ambiente e Sicurezza:** *il corso per gli alimentaristi* da pag. 11
- Categorie e Mercato:** *Al via la class action per l'autotrasporto* da pag. 13

## ECOBONUS E SISMABONUS

L'ecobonus 2019 è una delle detrazioni più importanti per i contribuenti che effettuano lavori di ristrutturazione volti a raggiungere determinati standard di risparmio energetico. Si rammenta che la norma sopra richiamata dispone la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per interventi di efficienza energetica e antisismici, di cui rispettivamente agli articoli 14 e 16 del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, di ricevere un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo sarà rimborsato al fornitore sotto forma di credito d'imposta di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità. In data 31 luglio 2019 è stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sulle modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Tali disposizioni riguardano la:

- ➔ cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante all'acquirente delle unità immobiliari, di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. SISMABONUS ACQUISTI);
- ➔ cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Per effetto delle modifiche intervenute, i fornitori che hanno effettuato le due tipologie di intervento a loro volta hanno facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Analoga facoltà è stata concessa ai beneficiari di detrazioni per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché ai relativi fornitori.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019 definisce modalità e termini per consentire ai soggetti beneficiari delle detrazioni, d'intesa con il fornitore, di comunicare all'Agenzia l'esercizio dell'opzione per usufruire dello sconto, in luogo della detrazione, e anche modalità e termini con i quali il fornitore può recuperare lo sconto praticato, come credito d'imposta

## Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

<b>Lunedì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
	<b>pomeriggio su appuntamento</b>		
<b>Martedì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
	<b>pomeriggio</b>	dalle 14.30	alle 17.00
<b>Mercoledì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
	<b>CHIUSO</b>		
<b>Giovedì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
	<b>pomeriggio</b>	dalle 14.30	alle 17.00
<b>Venerdì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
	<b>pomeriggio su appuntamento</b>		
<b>Sabato</b>	mattina	dalle 8.30	alle 12.00
	<b>CHIUSO</b>		

**Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811**

compensabile tramite modello F24 oppure cedere il credito medesimo a soggetti terzi.

I contribuenti beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63/2013) possono optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi.

Per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, l'opzione va comunicata all'Agenzia delle entrate, a pena d'inefficacia, nell'area riservata del sito internet istituzionale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. La comunicazione può essere presentata anche agli uffici delle Entrate, utilizzando l'apposito modello, che può essere inviato anche tramite posta elettronica certificata.

Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, il provvedimento stabilisce che la comunicazione dell'opzione è effettuata all'Agenzia sempre entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni da parte dell'amministratore di condominio, mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Lo sconto è pari alla detrazione dell'imposta lorda spettante per gli interventi effettuati di ecobonus e sismabonus, in base alle spese sostenute fino al 31 dicembre del periodo di imposta di riferimento. L'importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese sostenute com-

plessivamente nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore, per effetto dello sconto praticato. In presenza di più fornitori che hanno effettuato uno stesso intervento la detrazione spettante viene commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi.

Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell'opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di pari importo

La quota di credito che non è utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

Il fornitore, in alternativa all'utilizzo in compensazione, può a sua volta cedere il credito d'imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. E' esclusa, in ogni caso, la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche, di cui al Dlgs n. 165/2001.

## **VERSAMENTI DELLE IMPOSTE DEI REDDITI DELL'ANNO 2018**

A seguito della conversione del Decreto Crescita (DL 34/2019), è stata disposta la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle Dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, che scadono dal 30.06.2019 al 30.09.2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), senza alcuna maggiorazione. A differenza delle altre proroghe, la disposizione di quest'anno ricomprende tutti i versamenti che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 e non prevede l'applicazione della maggiorazione dello 0,4%. Quest'anno a seguito della proroga, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto (pari a 5.164.569,00 euro) i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019.

## **Calendario delle rate**

I contribuenti possono decidere di rateizzare i versamenti dovuti a titolo di saldo e di acconto ad eccezione dell'acconto di novembre, che deve essere versato in un'unica soluzione. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo e devono essere esposti nel mod. F24 separatamente all'imposta dovuta.

Si ricorda che i versamenti rateali:

- ➔ per i privati scadono entro la fine di ciascun mese;
- ➔ per i titolari di partita Iva scadono entro il giorno 16 di ciascun mese.

Per i soggetti interessati dalla proroga del termine di versamento al 30.09.2019, soggetti ISA, la scelta di rateizzare il pagamento delle imposte porta a ridurre il numero delle rate a tre, in quanto i versamenti delle rate devono avvenire in ogni caso entro novembre, quindi si avranno:

- ➔ per i contribuenti titolari di PIVA, le scadenze delle rate saranno:
  - 30.09.2019
  - 16.10.2019
  - e 18.11.2019 (il 16.11 è un sabato)
- ➔ per i contribuenti NON titolari di PIVA, le scadenze delle rate saranno:
  - 30.09.2019
  - 31.10.2019
  - e 02.12.2019 (il 30.11 è un sabato)

## **TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI**

Dal 1° luglio 2019 i soggetti che intrattengono rapporti con i privati ed effettuano operazioni di cui all'articolo 22 D.P.R. 633/1972, per un volume d'affari superiore a 400.000 euro, hanno l'obbligo di memorizzare elettronicamente i corrispettivi e di trasmetterli in via telematica all'Agenzia delle entrate, in base all'articolo 2 D.Lgs 127/2015; ai contribuenti con volumi d'affari inferiori le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

L'invio dei corrispettivi giornalieri può essere effettuato entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, verificata tenendo conto dell'articolo 6 D.P.R. 633/1972, secondo quanto stabilito dalla

conversione in legge del decreto crescita (articolo 12-quinquies D.L. 34/2019) utilizzando strumenti tecnologici in grado di garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito. Le definizioni tecnologiche e le specifiche tecniche sono state stabilite con i provvedimenti n. 182017 del 28.10.2016 e n. 99297 del 18.04.2019 del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Durante i primi sei mesi di vigenza dell'obbligo dell'invio telematico dei dati non si applicano sanzioni se tale invio è effettuato comunque entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto; la moratoria durerà quindi fino a dicembre 2019 per i contribuenti obbligati alla trasmissione dei corrispettivi dal 1° luglio 2019, mentre durerà fino a giugno 2020 per tutti gli altri contribuenti obbligati dal prossimo 1° gennaio 2020 alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Si ricorda che le sanzioni previste per la mancata memorizzazione o trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri sono quelle previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997, così come richiamate dall'articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015:

- ➔ sanzione pari al 100% dell'imposta;
- ➔ sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro distinte violazioni.

Al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni, i soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione dei corrispettivi, che non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, possono assolvere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro i più ampi termini previsti, cioè entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Tali soggetti, nel periodo di moratoria delle sanzioni, potranno adempiere temporaneamente all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali (di cui all'articolo 12, comma 1, L. 413/1991 e al D.P.R. 696/1996).

Tale facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre iniziale di moratoria delle sanzioni, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l'obbligo di tenuta del registro dei

corrispettivi di cui all'articolo 24 D.P.R. 633/1972 fino alla messa in uso del registratore telematico; anche la liquidazione dell'Iva periodica deve rispettare i termini ordinari.

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono le modalità di certificazione fiscale dei corrispettivi (di cui all'articolo 12, comma 1, L. 413/1991, e al D.P.R. 696/1996) e sostituiscono gli obblighi di registrazione nel registro dei corrispettivi (di cui all'articolo 24, comma 1, D.P.R. 633/1972).

**Francesco Bandini**

**[bandini@confartigianato.fo.it](mailto:bandini@confartigianato.fo.it)**

## **Rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo.**

### **Nuova disciplina approvata con determina presidenziale 23 luglio 2019, n. 227**

La nuova disciplina agevola le condizioni per la concessione del beneficio della rateazione su domanda del debitore, eliminando così l'obbligo del versamento dell'acconto o rata provvisoria contestualmente all'istanza, regola in modo preciso e dettagliato il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione che viene autorizzata, considerando l'esigenza di supportare tali procedimenti con un apposito servizio online e con una specifica applicazione interna di gestione.

La rateazione è lo strumento che consente al debitore, in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, di regolarizzare la propria situazione contributiva. In considerazione della specificità dell'autoliquidazione annuale dei premi assicurativi è stata mantenuta la possibilità di rateizzare anche i debiti correnti, per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento. L'Inail può concedere rateazioni fino a un massimo di 24 rate mensili, ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 3891. Con la Circolare INAIL n. 22/2019, ha predisposto un nuovo servizio on-line denominato "Questionario attività". Il primo monitoraggio viene avviato sul personale che svolge attività d'ufficio affinché l'Istituto possa verificare la classificazione tariffaria applicata.

**Susi Silvani**

**[silvani@confartigianato.fo.it](mailto:silvani@confartigianato.fo.it)**

## **Manutentori del verde, le novità**

La legge n. 154/2016 stabilisce che chi svolge attività di manutenzione del verde, debba acquisire tramite corsi specifici, organizzati dalla Regione Emilia Romagna, “standard professionali e formativi”.

I corsi sono rivolti sia a coloro che intendono avviare l’attività di manutentore del verde, sia al titolare o al preposto facente parte dell’organico dell’impresa, per le imprese già attive.

I requisiti per essere ammessi al corso prevedono l’essere maggiorenni e aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado, tuttavia sono ammessi al corso anche i minorenni nel caso in cui abbiano conseguito la qualifica professionale triennale. La durata del corso è di 180 ore minime, delle quali almeno 60 di esercitazioni pratiche. La verifica finale prevede una parte teorica e una pratica.

C’è la possibilità di essere esentati dal partecipare a tale formazione se le imprese già iscritte alla Camera di Commercio con Ateco 81.30.00 al 25/08/2016 (data di entrata in vigore della legge), possono dimostrare una esperienza almeno biennale maturata entro il 22 febbraio 2018, presentando al Registro Imprese/Albo artigiani idonea documentazione entro il prossimo 21 febbraio.

In alternativa, altri casi di esonero sono: il possesso di una laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche; aver frequentato un master post-universitario in materie legate alla gestione del verde e del paesaggio; il possesso di un diploma di istruzione superiore di durata quinquennale sempre in materie agrarie e forestali; essere iscritti a Ordini o Collegi professionali del settore agrario e forestale; il possesso di una qualifica di operatore agricolo e il diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Per informazioni è possibile contattare Paolo Liverani, responsabile del settore Affari Generali di Confartigianato Forlì.

**Paolo Liverani**

***liverani@confartigianato.fo.it***

## Stabilito l'importo dell'integrazione

### Assicurazione infortuni domestici

Entro il 15 ottobre 2019 gli assicurati Inail contro gli infortuni domestici devono effettuare il pagamento dell'integrazione di 11,09 euro, che allinea ai 24 euro fissati dalla legge di bilancio 2019 l'importo annuale della polizza.

Chi non ha effettuato il versamento di 12,91 euro, pur avendo i requisiti previsti dalla normativa, è tenuto a pagare i 24 euro del premio annuale in un'unica soluzione nel più breve tempo possibile. In questo caso, infatti, la copertura assicurativa si attiva solo a partire dal giorno successivo al pagamento. Occorre prestare attenzione al codice CBILL da richiamare nel pagamento.

La legge 3 dicembre 1999, n. 493 ha istituito una polizza assicurativa contro gli infortuni domestici che riconosce e valorizza chiunque, donna o uomo, impieghi le proprie energie in maniera abituale, esclusiva e gratuita, nell'ambito domestico. I decreti ministeriali del 15 settembre 2000 danno attuazione alla legge, che ha finalità di prevenzione e risarcitorie, e dal 1° marzo 2001 l'assicurazione entra in vigore e la gestione viene affidata all'Inail. Con il successivo decreto ministeriale del 31 gennaio 2006 l'assicurazione viene estesa anche ai casi di infortunio mortale mentre la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 abbassa dal 33% al 27% la soglia di invalidità riconosciuta per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007. Con la legge n.145 del 31 dicembre 2018 sono state apportate ulteriori modifiche a decorrere dal 1° gennaio 2019: innalzamento da 65 anni a 67 anni di età per la tutela assicurativa; abbassamento del grado di inabilità permanente dal 27% al 16%; corresponsione della prestazione una tantum per i gradi di inabilità accertata compresi tra il 6% e il 15%; riconoscimento dell'assegno per l'assistenza personale continuativa ai titolari di rendita di cui all'articolo 76 del testo unico n.1124 del 1965. È obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico colui che:

- ➔ ha un'età compresa tra i 18 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 i 67 anni compiuti
- ➔ svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa
- ➔ non è legato da vincoli di subordinazione
- ➔ presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.

L'ambito domestico coincide con l'abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell'assicurato. Se l'immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale terrazzi, ecc.). Rientrano anche tra i luoghi tutelati le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano. Non è tutelato, invece, l'infortunio in itinere. Matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi e coabitazione sono i criteri che definiscono, ai sensi della legge 493/1999, il nucleo familiare rispetto ad altre esperienze di vita insieme. In base ai requisiti assicurativi indicati, si devono assicurare:

- ➔ gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell'ambiente in cui abitano
- ➔ tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione)
- ➔ i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni
- ➔ i lavoratori in mobilità
- ➔ i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione
- ➔ i lavoratori in cassa integrazione guadagni
- ➔ i soggetti che svolgono un'attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l'assicurazione, in questo caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Tuttavia, il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.

Nell'ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).

È escluso dall'obbligo assicurativo:

- ➔ colui che ha meno di 18 anni o a decorrere dal 1° gennaio 2019 più di 67 anni
- ➔ il lavoratore socialmente utile (Lsu)
- ➔ il titolare di una borsa lavoro

- 
- ➔ l'iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio
  - ➔ il lavoratore part time
  - ➔ il religioso

Esonerato dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico anche colui che ha un reddito al di sotto di una determinata soglia. In tal caso il premio è a carico dello Stato.

In particolare, è escluso dal pagamento chi contemporaneamente:

- ➔ ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui
- ➔ fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.

Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l'assicurazione, è soggetto ad una sanzione da parte dell'Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all'equivalente del premio (24 euro).

Sono a disposizione degli assicurati Contact center, Inail sms e associazioni di categoria che forniscono tutte le informazioni necessarie a risolvere dubbi su aspetti normativi e procedurali.

**Luisella Miti**  
**[miti@confartigianato.fo.it](mailto:miti@confartigianato.fo.it)**

## TASSI DEL MESE DI SETTEMBRE 2019

Condizioni valide per le seguenti banche: Cassa di Risparmio di Ravenna, Banca Popolare di Ravenna, Cassa di Risparmio di Cesena, Unipol Banca, Cassa di Risparmio di Rimini, Credem

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = 3,997%	Euribor 3m + 5,350 = 4,947%	Euribor 3m + 6,750 = 6,347%	Euribor 3m + 8,300 = 7,897%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,597%	Euribor 3m + 3,700 = 3,297%	Euribor 3m + 4,700 = 4,297%	Euribor 3m + 5,400 = 4,997%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,597%	Euribor 3m + 3,700 = 3,297%	Euribor 3m + 4,700 = 4,297%	Euribor 3m + 5,400 = 4,997%

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,847%	Euribor 3m + 5,150 = 4,747%	Euribor 3m + 6,300 = 5,897%	Euribor 3m + 8,300 = 7,897%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 1,997%	Euribor 3m + 2,900 = 2,497%	Euribor 3m + 4,700 = 4,297%	Euribor 3m + 5,400 = 4,997%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,597%	Euribor 3m + 3,700 = 3,297%	Euribor 3m + 4,700 = 4,297%	Euribor 3m + 5,400 = 4,997%

Intesa San Paolo – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,847%	Euribor 3m + 5,150 = 4,747%	Euribor 3m + 6,750 = 6,347%	Euribor 3m + 8,300 = 7,897%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,597%	Euribor 3m + 3,700 = 3,297%	Euribor 3m + 4,700 = 4,297%	Euribor 3m + 5,400 = 4,997%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,597%	Euribor 3m + 3,700 = 3,297%	Euribor 3m + 4,700 = 4,297%	Euribor 3m + 5,400 = 4,997%

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,847%	Euribor 3m + 5,150 = 4,747%	Euribor 3m + 6,300 = 5,897%	Euribor 3m + 7,500 = 7,097%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 1,997%	Euribor 3m + 2,900 = 2,497%	Euribor 3m + 3,800 = 3,397%	Euribor 3m + 4,900 = 4,497%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,597%	Euribor 3m + 3,700 = 3,297%	Euribor 3m + 4,700 = 4,297%	Euribor 3m + 5,400 = 4,997%

## **BANDO SERVIZI INNOVATIVI NELLE PMI 2019**

Il bando regionale si rivolge alle PMI costituite in forma societaria impegnate in percorsi di innovazione tecnologica e diversificazione dei propri prodotti e/o servizi con l'obiettivo di accrescere la quota di mercato, in particolare attraverso l'acquisizione all'esterno dei servizi innovativi necessari e le competenze per completare e sviluppare, i processi di innovazione per la loro introduzione sul mercato. Le imprese interessate devono codice ATECO, anche secondario, appartenente a quelli indicati nella Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente per le priorità A, B e D.

### **Interventi ammessi**

I progetti di innovazione e diversificazione devono riguardare la realizzazione di progetti che comportino almeno una delle seguenti azioni:

- ➔ ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi o la loro significativa ridefinizione tecnologica e funzionale in senso innovativo,
- ➔ introduzione di contenuti e processi digitali e di innovazione di servizio in grado di modificare il rapporto con clienti e stakeholder,
- ➔ la ricaratterizzazione dei prodotti e dei servizi verso le esigenze di sostenibilità ambientale, inclusione e qualità di vita, cultura e società dell'informazione.

### **Servizi acquisibili**

consulenze tecnologiche e di ricerca, studi e analisi tecniche,

- ➔ prove sperimentali, misure, calcolo,
- ➔ progettazione software, multimediale e componentistica digitale,
- ➔ design di prodotto/servizio e concept design,
- ➔ stampa 3D di elementi prototipali,
- ➔ progettazione impianti pilota.

### **Condizioni**

- ➔ i contratti di fornitura dovranno essere stipulati per almeno il 40% del valore del progetto con soggetti che si occupano di innovazione e ricerca, tra cui Università ed altri enti di rango universitario, laboratori di ricerca accreditati, start-up innovative e PMI innovative,

- ➔ il progetto deve avere un costo minimo di € 20.000 e un massimo di € 80.000,
- ➔ per soddisfare il requisito di sostenibilità finanziaria, il costo del progetto deve essere inferiore o uguale al 10% del fatturato 2018 essere soddisfatta il costo del progetto deve essere.

### **Contributo e graduatorie**

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo alla spesa nella misura del 50% delle spese ammissibili. Le imprese femminili, giovanili e quelle con sede nei Comuni montani potranno beneficiare di una maggiorazione di 2 punti nella graduatoria, che verrà approvata dalla Regione entro il 31 marzo 2020.

### **Scadenze**

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 10 del 18 novembre 2019 fino alle ore 13 del 18 dicembre 2019 attraverso il portale Sfinge2020.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Credito: [credito@confartigianato.fo.it](mailto:credito@confartigianato.fo.it) oppure consultare il sito della Regione:

<http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2019/servizi-innovativi-nelle-p-m-i-2019>

**Debora Lugaresi**

**[lugaresi@confartigianato.fo.it](mailto:lugaresi@confartigianato.fo.it)**

## **Novità per le imprese**

### **Corsi di formazione alimentaristi**

Confartigianato Forlì ha ottenuto dal Servizio Sanitario Regionale Emilia - Romagna Dipartimento di Sanità Pubblica l'accreditamento per svolgere i Corsi di Formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti per gli alimentaristi, ai sensi della L.R. 11/2003 e della DGR 311/19. Pertanto, a partire da settembre 2019, l'Ausl non procederà più in maniera regolare a svolgere questo tipo di corsi e comunque non più gratuitamente. Confartigianato di Forlì per andare incontro alle esigenze delle imprese che producono, manipolano e commercializzano prodotti alimentari, a far data dal mese di settembre inizierà a calendarizzare tali corsi. I corsi si svolgeranno nelle aule nella sede principale di Forlì in Via Oriani n. 1, ma anche in sale attrezzate nei comuni del comprensorio Forlivese.

Al termine del corso, della durata di 3 ore, verrà svolto, e successivamente corretto, il questionario di verifica con rilascio immediato dell'attestato a tutti i partecipanti che avranno superato la prova.

Chi fosse interessato può compilare la scheda allegata (nella pagina seguente) e inviare a [sicurezza@confartigianato.fo.it](mailto:sicurezza@confartigianato.fo.it) oppure telefonando al numero 0543/452820 e sarà ricontattato per concordare le modalità.

**OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE ALIMENTARISTA**



**SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CORSI**

**INVIARE LA PRESENTE SCHEDA DI ISCRIZIONE COMPILATA A**  
**CONFARTIGIANATO UFFICIO AMBIENTE E SICUREZZA**  
 FAX: 0543/452852 - e.mail: [sicurezza@confartigianato.fo.it](mailto:sicurezza@confartigianato.fo.it)  
**ENTRO E NON OLTRE 30 SETTEMBRE 2019**

DITTA		CODICE ATECO	
CODICE FISCALE		P.IVA	
INDIRIZZO SEDE		COMUNE	
CAP		TELEFONO	
FAX		E-MAIL	

DICHIARA DI VOLER FAR PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE IL SEGUENTE LAVORATORE:

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO NASCITA	CODICE FISCALE	MANSIONE	ORE FORMAZIONE OBBLIGATORIE
					3 ORE
					3 ORE
					3 ORE
					3 ORE
					3 ORE

CON LE SEGUENTI MODALITA':

- CORSO DA SVOLGERE PRESSO LA SALA FORMAZIONE PRESSO LA NOSTRA SEDE DI FORLÌ
- CORSO DA SVOLGERE PRESSO LA SEDE PERIFERICA DI.....
- CORSO DA EFFETTUARE PRESSO LA SEDE DELL'AZIENDA

I LAVORATORI STRANIERI CHE PARTECIPERANNO AL CORSO DEVONO OBBLIGATORIAMENTE SAPER LEGGERE E SCRIVERE IN ITALIANO

**Il costo per ogni partecipante è di:**

- Aggiornamento lavoratori, 3 ore Euro 35,00 + IVA

**E' possibile richiedere ottenere uno sconto del 20% in caso di un numero di lavoratori superiore alle 3 unità e 30% in caso di un numero di lavoratori superiore alle 5 unità.**

Si informa che con la sottoscrizione della presente, l'impresa si obbliga al pagamento del costo del corso con effetto immediato. Nel caso di mancata partecipazione al corso del lavoratore per motivi eccezionali si avrà diritto al recupero gratuito delle ore di lezione non usufruite con modalità da concordare.

Timbro e firma del titolare  
o legale rappresentante della ditta

\_\_\_\_\_

## Autotrasporto


### Al via la class action

Confartigianato Trasporti Forlì è pronta per intraprendere la causa nei confronti dei costruttori di autocarri che hanno fatto cartello; le vittime hanno infatti diritto a un risarcimento. La Truck Cartel Compensation Foundation, a cui ha aderito la nostra Confederazione, ha deciso di organizzare e gestire un'azione collettiva europea contro i produttori di autocarri, che, nel periodo 1997-2011, hanno partecipato a un cartello per la fissazione dei prezzi, stabilendo ritardi concordati nell'introduzione di nuove tecnologie di emissione e alla trasmissione ai clienti dei costi di conformità per norme di emissione più rigorose. I produttori di veicoli medi e pesanti che hanno partecipato al cartello sono Volvo / Renault, MAN, Daimler (Mercedes), Iveco, DAF e Scania, che rappresentano complessivamente il 99% del mercato europeo.

Per partecipare alla class action è necessario compilare la modulistica disponibile in Associazione con tutte le informazioni riguardanti gli autocarri acquistati nel periodo dal 1997 -2011, allegando la copia delle relative fatture di acquisto e dei libretti (in assenza servirà un estratto cronologico al PRA) e copia del contratto di leasing qualora l'acquisto sia avvenuto con tale modalità.

Servirà inoltre una visura della Camera di Commercio e una copia dei documenti di identità dei firmatari (Titolare e/o soci con poteri di firma).

**Per informazioni e per la compilazione della modulistica contattare Confartigianato Forlì, Daniela Ramenghi, allo 0543 452811.**



# TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

CONFARTIGIANATO PROMUOVE UN APPROFONDIMENTO

**Lunedì 14 ottobre ore 17.00**

**Sede di Confartigianato Forlì • Viale Oriani 1 Forlì**

## Introduzione

**Marco Valenti** segretario di Confartigianato Forlì

## Interventi

**Francesco Bandini** responsabile del servizio fiscale di Confartigianato Forlì “le novità dell’introduzione della trasmissione telematica dei corrispettivi”

**Interlinea Srl** “l’hardware a disposizione dei contribuenti. Utilizzo e consigli”

Dopo l’introduzione della fatturazione elettronica, un nuovo adempimento per le imprese. Dal 1° luglio 2019 i soggetti, che intrattengono rapporti con i privati ed effettuano operazioni per un volume d’affari superiore a 400.000 euro, hanno l’obbligo di memorizzare elettronicamente i corrispettivi e di trasmetterli in via telematica all’Agenzia delle entrate. Per i contribuenti con volumi d’affari inferiori le disposizioni saranno applicate a decorrere dal 1° gennaio 2020. L’incontro mira a fornire tutti i chiarimenti sulla nuova rivoluzione digitale degli scontrini elettronici e i riflessi sulla fatturazione elettronica.

**Per confermare la partecipazione inviare la scheda all’indirizzo email:  
confartigianato@confartigianato.fo.it**

Nome azienda .....

Nominativi partecipanti .....

Indirizzo email .....

**Segreteria Organizzativa Confartigianato Forlì**

Tel. 0543 452811 • Fax 0543 452852  
confartigianato@confartigianato.fo.it  
www.confartigianato.fo.it

CON IL CONTRIBUTO DI:

